

IN NOME DEL SIGNORE IDDIO
SOTTO IL PONTIFICATO DI N.E. SIGNORE SUA SANTITÀ
PAPA GREGORIO XVI L'ANNO SECONDO

DICHIARAZIONE FATTA A FAVORE
DELLA MASSA DEI CONTRIBUENTI DI ANZINO
DIOCESI DI NOVARA

Nel giorno 17 marzo 1832 tenutasi generale congregazione da molti individui dellà terra di Anzino, Diocesi di Novara, istitutori di pie ed utili beneficenze a pro della loro patria, si determinò in essa doversi dichiarare da quelli di loro che in proprio nome avevan formato dei capitali, essere quebtì stati acquistati coi' danari delle spontanee contribuzioni fatte dagli individui sudetti, e da altri loro antecessori e spettare perciò alla massa de' ridetti Contribuenti, essendosiancora (da) determinare le opere pie e di pubblica utilità nelle quali dovea erogarsi il frutto de' capitali anzidetti, analogamente sempre alle risoluzioni prese tutte oggetto nella detta generale congregazione del 29 gennaio scórso, che qui si unisce, del (seguente) tenore, ove anche rimase stabilito doversi il tutto effettuare col mezzo di pubblico strumento, che volendosi oggi mandare ad effetto, quindi è che innanzi di me Vincenzo Arcangeli notaio pubblico ed amministratore dell'Officio del successor Gontucci Notaio' Capitolino di studio in via del Corso n.276 ed alla presenza degli infradicendi testimoni abili secondo le leggi.

Personalmente costituiti i Signori:

Carlo Pirro figlio del vivente Giuseppe nativo di Anzino Diocesi di Novara négoziante domiciliato in Roma in Via Fraffina n.75,

Pietro Taletti figlio del fu Carlo Antonio nativo di detta terra, negoziante domiciliato in Roma Via De Tomasi 266

Antonio Spadina figlio del fu Aniceto nativo come sopra domiciliato in Roma Via del Corso n.293 negoziante e

Filippo Titoli figlio del fu Giovanni nativo del detto luogo negoziante domiciliato in Roma in Via delle Colonnacce n.46

A me Notaio tutti cogniti i quali per li Signori Carlo Cantonetti e Giuseppe Maria Titoli ambedue assenti da Roma alle infradicende cose promettono ed obbligano de rato anche colla clausola itaquod e di loro spontanea volontà, ed in ogni altro modo migliore, asserendo ed affermando per vero tutto ciò che superiormente si è esposto e tutto ratificandolo li suddetti signori han dichiarato e con loro rispettivo giuramento confessato che l'acquisto da essi fatto con li pubblici istrumenti del 29 agosto 1823 per gli atti del

Frattochi mio collega, delgiorno sette febbraio 1827 per gli atti del De Regis altro mio collega di un annuo canone di scudi quarantotto sopra una casa qui in Roma nella Via della Vignaccia vicino all'impresa segnata coi numeri civivi dal 51 al 54 al prezzo discudi toscani novecentoquattordici e baiocchi ventotto è stato fatto coi denari delle contribuzioni spontanee degli individui di Anzino suddetto, che perciò detto capitale spetta ed appartiene alla massa dei suddetti Contribuenti.

Che la casa posta nel vicolo delle Grotte in Roma, segnata coi numeri dal 31 al 33 comprata dal Sig. Antonio Spadina per scudi duemila con altro strumento del cinque giugno 1830 per gli atti del succesor Monetti altro mio collega spetta ed appartiene ugualmente alla.Massa dei sudetti contribuenti, perché fatto tale acquisto coi denari de'medesimi, siccome il ridetto Sig' Antonio con suo giuramento confessa.

Acconsentono quindi tutti i predetti Signori comparenti che dei sudetti due capitali possa farsene la necessaria trascrizione all'ufficio delle ipoteche di Roma e la voltura della casa.ai catasti sempre e quando si crederà opportuno in favore della massa de' predetti contribuenti di Anzino sudetto colla intitolazione di " Massa dei contribuenti volontari per le opere pie e di pubblica utilità di Anzino Diocesidi Novara ".

Circa poi la erogazione che dovrà farsi delle rendite provenienti dai suddetti capitali li medesimi Signori comparenti e con essi presenti pure e personalmente costituiti il Sig. Pietro Titoli figlio del vivente Giuseppe domiciliato in Roma in Via detta del Fico n° 21, negoziante, e Vincenzo Tailletti, figlio delvivente Pietro, studente domiciliato in Roma Via Frorida n.4 ambedue nativi parimenti di Anzino, a me pur cogniti e tutti nelle rappresentanze che nell'annessa generale Congregazione risultano aver avute analogamente sempre alle determinazioni in essa prese, alla quale intendono riportarsi desiderosi tutti di sgravare la popolazione di Anzino di alcuni particotari aggravi dipendenti dal così detto quinternetto hanno, determinato quanto segue :

1. Che sul prodotto dei predetti due fondi debbansi dare al Parroco pro tempore di detta terra di Anzino e pagarglisi annualmente lire duecento milanesi , e pagargli pure le cinquanta primizie così nominate le contribuzioni in generi e questi alla valuta dei prezzi correnti di ogni anno a condizione però'che le duecento mila lire vengano soppresse e tolte dall'accennato quinternetto.
2. Che si debbano pagare annualmente al Custode o Sacrestano pro tempore della Chiesa Parrocchiale della medesima terra lire duecentoséssanta milanesi con l'anzidétta condizione.
3. Che si paghino ad un maestro che istruisca in detta terra i fanciulli ne'primi rudimenti in ogni anno lire ottanta Milanesi con l'obbligo al medesimo't di fare la scuola per i soli sei mesi dell'anno dal mese di novembre cioè a tufto il mese di aprile, e sempre con la'condizione anzidetta, che resti cioè abolito tal peso dal ridetto quinternetto.

4. Che ad una maestra di scuola la quale debba parimenti istruire le fanciulle di detta terra ne' primi rudimenti per soli sudetti sei mesi dell'anno, si debbano annualmente pagare lire sessanta Milanesi a condizione peraltro che di un tal beneficio le fanciulle di detto luogo abbiano a godere fino all'età di anni quattordici compiuti, e non più oltre.
5. Che annuatmente si debbano pagare al Cappellano pro tempore di detta Chiesa di Anzino lire cinquecentoquaranta Milanesi, con l'obbligo del medesimo dicelebrare il Santo Sacrificio della Messa in ogni festa di precetto di ciascun anno nella ridetta Chiesa a pro' de' benefattori della predetta istituzione.
6. Sarà di libera elezione della Congregazione e Deputati della predetta unione degli individui contribuenti di Anzino come quelli che pagano del proprio le predette fissate provisioni la nomina degli anzidetti maestro, maestra di scuola, cappellano, custode ossia sagrestano della chiesa sovraindicata.
7. L'amministrazione dei predetti fondi acquistati, come pure di quelli che potessero acquistarsi in appresso e la Cassa delle Contribuzioni accennate sarà sempre presso la Congregazione dei predetti Contribuenti e per essi da quattro Deputati, fra i quali un Depositario, nominati a questo effetto nella detta insorta Congregazione. Deputato (a) cioè e depositario il Sig. Antonio Spadina e deputati il Sig. Pietro Titoli, Sig. Vincenzo Tailletti e Carlo Pirro.
 Questi eserciteranno tale incarico per anni tre e quindi si verrà alla nuova elezione, la quale avrà luogo successivamente ogni tre anni. Questi deputati si serviranno di tutte le facultà concessele per detta amministrazione nella ripetuta alligata Congregazione ed i predetti potranno intimare la Congregazione ogni qualvolta lo crederanno necessario, invitando alla medesima tutti li Contribuenti esistenti in Roma, tal Congregazione non potrà essere differita oltre sei mesi.
8. Alla fine diognianno dovranno i predetti Signori Deputati render conto alla suddetta Congregazione del loro operato.
9. Si riserva al voto generale di detta Congregazione di prendere quelle variazioni o nuove disposizioni che potessero aver luogo pel migliore andamento dell'Amministrazione medesima.
10. Infine si è pattuito che tutte le disposizioni prese come sopra non debbano dare titolo alcuno di erezione di opera pia, ma che debbano riguardarsi come cosa meramente laicale e proprietaria, e resti sempre in tutto diritto della Congregazione de' Contribuenti di Anzino di variare a piacere quanto han creduto ora fare a beneficio di quella popolazione e per conseguenza se nel fatto successivo per le di loro deliberazioni venisse a ritirarsi quanto di sopra si è fissato potrà la Comune di Anzino nuovamente inserire li corrispondenti aggravi nell'anzidetto quinternetto.

Han dichiarato infine tutti li Sig.ri comparenti nelle anzidette effettive qualifiche che tutte le predette determinazioni sono dipendenti dalla insorte Congregazione e di averle volute

ridurle a pubblica stipulazione onde abbiano maggior forza e valore ed affinché di tutte' in ogni futuro tempo possa apparire la verità'e sortire di esse la plenaria esecuzione in ogni futuro tempo , non solo ma e per la plenaria osservanza di quanto sopra li predetti signori comparenti nelle ripetute qualifiche si obbligano in forma valida di diritto e così toccate le scritture in mie mani han giurato.

Sopra di che fatto l'atto in Roma nell'abitazione del Sig. Spadina posta dove sopra, ivi presenti i signori Carlo Filippini figlio del fu Giovanni nativo romano , vignarolo domiciliato in Roma in Via di San Martino a Monti n. 1/2 e Giuseppe Fossi del vivente Giacchino nativo romano , carettiere domiciliato in Roma in Via detta di Santa Galla n. 117 .

Lì quali con tutti li signori comparenti e me Notaio sono firmati in tutti i fogli , come pure in appresso , previa lettura dell'atto.

Carlo Pirro - Pietro Tailletti - Antonio Spadina - Filippo Titoli -

Pietro Titoli -Vincenzo Tailletti -Carlo Filippini testimonio - Giuseppe Fossi testimonio

pel successor Contucci V.A.

Felice M Grossi Notaio.

Registrato a Roma il 27 marzo 1832 in sei pagine ed una postilla Vol. 109 Atti Pub- FOG. 18 re - Cas. 3 ricevuti baiocchi venti .

ALLEGATO

Molti individui della terra di Anzino Diocesi di Novara che sogliono portarsi a negoziare fuori della loro patria, premurosi di fare a questa dei benefici , idearono da molti anni in addietro di stabilire una volontaria annuale contribuzlone , onde còl risultato di questa sovvenire alli particolari bisogni della medesima terra loro Patria.

Lo zelo delli primi Istitutori si ereditò di mani in mani dai successori, e si videro di fatto verificati li proposti vantaggi da donativi non tenui fatti al Santuario di Sant'Antonio di Padova ed alla Chiesa Parrocchiale, come anche da altre opere caritatevoli.

Giunse tant'oltre l'impegno in progresso di tempo, che col prodotto d! una simile questua furono acquistati due fondi in Roma , che si enunzieranno qui appresso e così fu pensato di dare con questa certa rendita una stabilità alle suddette beneficenze , che dipendevano in prima dalla sola eventualità.

Radunatisi pertanto in Roma nella casa del Sig. Antonio Spadina il dì 29 gennaio 1832 li' seguenti soggetti tutti di Anzino anzidetto, dietro una intimazione trasmessa in precedenza anche a tutti gli altri interessati si venne a stabilire quanto sirVerrà qui appresso descritto.

Furono perciò presenti i Sig.ri.

Antonio Spadina

Carlo Antonio Tailletti

Carlo Pirro

Vincenzo Cantonetti

Antonio Pirro

Filippo Titoli

Carlo Spadina

Pietro Titoli

Agostino De Filippis

Antonio De Filippis

Vincenzo Tailletti

Giuseppe Pirro

Carlo Antonioletti

i quali tutti rispondendo per li loro compagni assenti , dopo le dovute discussioni presero sull'oggetto la seguente risoluzione:

1. Siccome dall'Istrumento del 29 agosto 1823 per gli atti del Notaio Capitolino Signor Frattocchi ed altro istromento del successivo del 7 febbraio 1827 per gli atti De Gapis altro Notaio Capitolino apparisce che li signori Carlo Pirro , Pietro Tailetti, Carlo Cantonetti, Giuseppe Maria Titoli, Antonio Spadina e Filippo Titoli acquistassero per scudi novecentoquattordici e baiocchi ventotto un annuo canone di scudi quarantotto sopra una casa qui in Roma nella Via della Vignaccia vicino all'impresa segnata colli numeri civici dal 51 al 54, cosi i medesimi suddetti acquirenti dovranno con pubblico atto dichiarare che tale acquisto fu fatto coi denari delle suddette contribuzioni degli individui di Anzino, e per ciò detto capitale spettare alla massa dei riferiti contribuenti, e per erogarne il prodotto in quelli atti di beneficenza, che si stabiliranno qui appresso.
2. Così egualmente risultando da altro istromento del 5 giugno 1830 per gli atti del Notaio capitolino successore del Monetti, che il signor Antonio Spadina comperasse dal sig. Ferdinando Maria Ciola una casa nel Vicolo delle Grotte e contraddistinta coi numeri dal 31 al 33 per la somma di scudi duemila, dovrà egli con pubblico atto dichiarare che tale acquisto fu da esso fatto con li denari delle suddette contribuzioni e per ciò detta casa rb spettare alla suddetta Massa dei contribuenti;te per erogarne il prodotto alle destinazioni che qui verranno enunziate.
3. Volendosi pertanto dalli suddetti congregati ,sgravare la popolazione di Anzino da alcuni particolari aggravi che è costretta a pagare in vigore del cosiddetto quinternetto, primariamente stabiliscono che al Parroco protempore della medesima terra di Anzino dalla cassa delle suddette contribuzioni e più precisamentè dal prodotto delli suddetti canoni, e casa, sidebbano pagare annualmente lire duecento Milanesi , come egualmente debbansi al medesimo pagare cinquanta primizie, così nominate le contribuzioni in generi, che spetterà alla valuta dei prezzi correnti ogni anno a condizione però che le duecento llre Milanesi vengano soppresse e tolte dall'accennato quinternetto.
4. Hanno inoltre stabilito che dalsuddetto prodotto siano pagate annualmente al custode sacrestano pro tempore della Chiesa Parrocchiale della medesima terra d'Anzino lire duecentosessanta Milanesi colla medesima condizione che sia soppresso e tolto un tale aggravio dal quinternetto anzidetto'.
5. Si vuole ugualmente da essi Congregati , che dalle rendite surriferite si paghino ad un maestro' che in detta terra debba istruire i fanciulli nei primi rudimenti, annualmente lire ottanta milanesi con l'obbligo di fare la scuola per soli mesi sei dal mese di novembre cioè a tutto il mese di aprile, con l'egual condizione però, che tale spesa

debba abolirsi nel quinternetto suddetto. I Proponendosi inoltre la detta unione di favorire sempre la loro Patria, fissano, ed assegnano annue lire sessanta milanesi per una maestra di scuola, la quale debba parimenti istruire le fanciulle di detta terra nei primi erudimenti per lo spazio medesimo di mesi sei, la medesima unione ha preso a questo ' proposito per giusta ragione stabilito, che non possano le fanciulle partecipare di questo beneficio, se non sol fino all'età di quattordici anni compiuti.

6. Hanno finalmente determinato che sul prodotto medesimo di detti capitali debbansi pagare annualmente al Cappellano di detta Chiesa di Anzino lire cinquecentoquaranta milanesi con l'obbligo in lui di celebrare il Santo Sacrificio della Messa in ogni festa di precetto dell'anno nella Chiesa medesima a pro dei Benefattori di tale istituzione.
7. Le nomine degli anzidetti maestro e maestra di scuola, cappellano, custode ossia sagrestano della Chiesa si stabilisce' che debba essere di libera elezione della Congregazione, e Deputati della suddetta Unione degli Individui Contribuenti di Anzino, come quelli che pagano del proprio le suddette fissate provvisioni.
8. Resta convenuto che l'amministrazione dei suddetti fondi acquistati, come ancora di quelli che potessero acquistarsi in appresso, nonché la cassa delle contribuzioni accennate debba essere sempre presso la Congregazione dei Contribuenti medesimi, e per questi da quattro deputati, fra i quali un Depositario, i quali dovranno esercitare il di loro incarico per anni tre, e quindi dovrà venirsi alla nuova elezione, che dovrà aver luogo ogni tre anni successivamente. Vengono perciò conferite alli suddetti deputati tutte le facultà per l'accennata amministrazione.

Dovranno però essi intimare la congregazione ogni qualvolta la crederanno necessaria, invitando tutti li contribuenti esistenti in Roma, la qual congregazione non potrà essere differita oltre i sei mesi, ed alla fine di ogni anno dovranno render Conto alla medesima Congregazione del loro operato. Dal voto generale poi di questa congregazione dipenderanno quelle variazioni o nuove disposizioni che potessero aver luogo per il miglior andamento dell'amministrazione medesima.)

9. Infine li medesimi Congregati, in nome anche dei loro compagni assenti, dichiarano espressamente, che tutte le disposizioni prese come sopra non dovranno dare alcun titolo di erezione di opera pia, ma debbono riguardarsi come cosa meramente laicale e proprietaria, restando sempre in tutto il diritto della Congregazione dei Contribuenti di Anzino di variare a piacere quanto han creduto in adesso di fare a beneficio di quella popolazione, e per conseguenza, se nel tratto successivo, per le di loro deliberazioni venisse a ritirarsi quanto si è fissato a vantaggio del Parroco, Cappellano, Maestro e Maestra e Custode della Chiesa, potrà la Comune di Anzino nuovamente imporre i corrispondenti aggravii nell'anzidetto quinternetto.

10. Dopo tutto ciò si venne alla elezione dei Deputati e Depositario li sopra riferiti e messo il bussolo con suffragi segreti né cadea la scelta come appresso:

I deputato e depositario a pienivoti il sig. Antonio Spadina

2 deputato a pieni voti sig. Pietro Titoli

3 deputato a pluralità di voti sig. Vincenzo Taletti

4 deputato a pluralità di voti sig. Carlo Pirro

e questo è quanto risulta dalla congregazione suddetta del 29 febbraio 1832.

Carlo Taletti di Pietro

Antonio Spadina

Vincenzo Taletti

Pietro Titoli

Carlo Pirro

Carlo Spadina

Vincenzo Cantonetti

Carlo Antonio Taletti

Giuseppe Pirro

Antonio Pirro

Antonio De Filippis

Filippo Titoli

Agostino De Filippis

Registrato a Roma il 27 Marzo 1832 in cinque pagine Vol. 130 atti private – FOG.10 – Cas
7 ricevuti scudi 9.